

GUIDA ALLE PAGHE

2018
2

FEBBRAIO

ANNO XIV - Febbraio 2018, n. 2 - Direzione e redazione Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 20142 MILANO
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

GUIDE OPERATIVE

- Tassazione negli accordi conciliativi

PAGHE

- Edilizia: elementi variabili e retribuzione
- Premi di risultato alla previdenza complementare
- Detrazione per familiari a carico di soggetti residenti all'estero

PROCEDURE DEL PERSONALE

- Autoliquidazione Inail 2018
- Certificazione unica 2018: novità
- Deducibilità dei piani welfare aziendali
- Tutela del lavoro disabile
- Cooperative di lavoro: corresponsione dei salari in forma omnicomprensiva

PARERE PROFESSIONALE

- Diritto alla disconnessione nell'ambito del c.d. lavoro agile

AGENDA


- Contratti collettivi

DATI TABELLARI

- Tfr e crediti di lavoro

SCHEDE CCNL

- Scuole private – Federterziario
- Giocattoli – Aziende industriali





Un solo portale,
tutte le risposte.

IPSOA inPratica

Da oggi in un unico punto di accesso potrai gestire tutti gli adempimenti in materia di fisco, lavoro e attività economiche con più rapidità e sicurezza operativa.



Con un solo click potrai:

- **Accedere a tutti i contenuti** delle soluzioni operative IPSOA inPratica
- Effettuare una ricerca trasversale per una visione completa ed interdisciplinare di ogni adempimento
- Essere sempre informato su tutte le novità, con la sezione **COSA CAMBIA**, direttamente collegata agli approfondimenti di ciascuna soluzione on line
- Consultare la sezione **COME FARE PER**, con schede operative dedicate agli impatti sulla gestione degli adempimenti di un determinato provvedimento o novità
- Ottenere in pochi minuti suggerimenti e spunti pratici con **I CORTI DI INPRATICA**, i video curati degli esperti Wolters Kluwer

www.inpratica.ipsoa.it



Richiedi subito una prova gratuita di **InPratica** usando il tuo smartphone e inquadrando il codice QR.



Wolters Kluwer
When you have to be right

Sommario

Guide operative	Tassazione negli accordi conciliativi Stefano Liali _____	57
Paghe	Edilizia: elementi variabili e retribuzione Roberto Zaltieri _____	64
	Premi di risultato alla previdenza complementare Elvira D'Alessandro _____	70
	Detrazione per familiari a carico di soggetti residenti all'estero Sergio Lombardi _____	73
Procedure del personale	Autoliquidazione Inail 2018 Ernesto Murolo _____	78
	Certificazione unica 2018: novità Flavia Martinelli _____	89
	Deducibilità dei piani welfare aziendali Bartolomeo La Porta _____	95
	Tutela del lavoro disabile Dimitri Cerioli _____	99
	Cooperative di lavoro: corresponsione dei salari in forma omnicomprensiva Dario Vedani _____	105
Parere professionale	Diritto alla disconnessione nell'ambito del c.d. lavoro agile Francesco Rotondi _____	110
Agenda contratti	Contratti collettivi _____	114
Dati tabellari	Tfr e crediti di lavoro _____	117
Schede contratti	Scuole Private – Federterziario Giocattoli – Aziende industriali	

Si segnala che le opinioni espresse dai Funzionari dei Ministeri e dell'Inps non sono vincolanti per l'Amministrazione di appartenenza.

Guida alle Paghe

Mensile di consulenza
per le paghe
e le procedure del personale

Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano, Italia
<http://www.ipsoa.it>

Direttore Responsabile

Giulietta Lemmi

Direzione scientifica

Massimo Brisciani

Redazione

Roberta Antonelli, Federica Calcagno,
Stefano Minardi, Massimo Mutti,
Evelina Pisu, Barbara Settimi

Realizzazione grafica

Ipsa

Fotocomposizione

Integra Software Services Pvt. Ltd.

Stampa

ROTOLITO LOMBARDA S.p.A.
Via Sondrio, 3 - 20096 Seggiano di Pioltello (MI)
Tel. 02 92.195.1

Autorizzazione

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 732
del 18 ottobre 2004
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in
abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27
febbraio 2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

Contributi redazionali

Per informazioni in merito a contributi, articoli
ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:
Ipsa Redazione Guida alle Paghe
Tel. 02 82476.550 - Fax 02 82476.227
e-mail: redazione.guidapaghe.ipsoa@wki.it
Casella Postale 12055 - 20120 Milano

Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti,
numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o
telefonare a:

Ipsa Servizio Clienti

Tel. 02 82476.1 - Fax 02 82476.799
Serviziorepostaaautomatica:
Tel. 0282476.999
Casella postale 12055 - 20120 Milano

Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il
n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Pubblicità:



Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano, Italia

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di
sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di
disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data
di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a
Wolters Kluwer Italia S.r.l. Via dei Missaglia n. 97 -
Edificio B3 - 20142 Milano, Italia.

Servizio Clienti: tel. 02.824761 - e-mail:
servizio.clienti@ipsoa.it - www.ipsoa.it/servizioclienti

Indirizzo internet

Compresa nel prezzo dell'abbonamento
l'estensione on line della Rivista, consultabile
all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com.

Italia

Abbonamento annuale: € 225,00

Esteri

Abbonamento annuale: € 450,00

Prezzo copia € 26,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della
richiesta

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.
Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico
è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del
D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e
successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,

ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database
elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede
legale in Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3, 20142 Milano,
titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite
propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che
La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi
recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno
utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/
2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a
quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il
diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la
cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei
Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e
comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei
responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da
inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Via dei
Missaglia n. 97 - Edificio B3, 20142 Milano, o inviando un Fax
al numero: 02.82476.403.

Stefano Liali - *Consulente del lavoro*

Tassazione negli accordi conciliativi

Finalità della transazione

Le controversie in materia di lavoro dipendente vengono spesso composte tra le parti ricorrendo a procedure conciliative di tipo transattivo. La rapidità esecutiva dell'accordo transattivo rende lo strumento conciliativo un'alternativa valida alla lite giudiziale, che è caratterizzata da un esito incerto, da costi indefiniti, e, talvolta, da tempi di esecuzione molto lunghi.

La causa della transazione, come noto, risiede nello scopo di porre fine a una controversia attuale o futura e dall'esigenza di risolvere la stessa mediante reciproche concessioni. È definita dall'art. 1965 c.c. come un contratto tra le parti.

Il verbale di conciliazione può essere sottoscritto innanzi al giudice del lavoro o in una delle sedi indicate dagli artt. 410 e 411 c.p.c.

Relativamente alla forma della transazione, l'art. 1967 c.c. sancisce che la transazione deve essere provata per iscritto. La transazione strutturalmente si configura quale contratto a prestazioni corrispettive e a carattere oneroso, avente efficacia tra le sole parti contraenti che pongono fine ad una lite già in essere o prevengono una lite che può insorgere tra loro.

Possono essere oggetto di transazione tutti i rapporti giuridici patrimoniali ad eccezione dei diritti indisponibili. Sono, invece, nulle le transazioni aventi a oggetto diritti indisponibili del lavoratore (si pensi, ad esempio, alle ferie cosiddette minime).

Quantificazione del danno

Negli accordi transattivi tra datore di lavoro e dipendenti, le questioni più rilevanti attengono alla quantificazione del danno da risarcire a questi ultimi e alla tassabilità delle somme corrisposte dal datore di lavoro, restando in capo ai dipendenti l'onere di dimostrarne la natura risarcitoria anziché reddituale.

Ai fini impositivi, per le somme erogate a titolo transattivo, si deve fare riferimento all'art. 6, D.P.R. n. 917/1986 che, per quanto qui rileva, dispone al c. 2:

«I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, (...), e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati».

Lucro cessante e danno emergente

La formulazione evidenzerebbe come debbano essere considerati redditi imponibili i soli redditi risarcitori di lucro cessante, in quanto afferenti a redditi perduti nella maturazione o corresponsione futura; pertanto sarebbero da considerare estranei alla nozione fiscale di reddito i risarcimenti che reintegrano, tramite l'equivalente in denaro, una lesione patrimoniale o non patrimoniale, che configura un danno attuale, il cosiddetto danno emergente e non il mancato guadagno futuro.

Controversie di lavoro

Riveste perciò carattere decisivo a fini fiscali la distinzione tra danno emergente e lucro cessante.

Lucro cessante	Danno emergente
Il lucro cessante è il mancato guadagno che consegue all'illegittimo comportamento altrui. Si fa riferimento ad una situazione futura, e non ad una presente come nel danno emergente.	In questo caso si guarda alla ricchezza che il creditore non ha conseguito in seguito al mancato utilizzo della prestazione dovuta dal debitore oppure, al di fuori di un rapporto contrattuale, alla perdita di chance (possibilità) di guadagno che il fatto illecito provoca al danneggiato.

Somme erogate al lavoratore

L'art. 6 Tuir comporta la non imponibilità fiscale degli indennizzi risarcitori del danno emergente, in quanto aventi funzione di mera reintegrazione patrimoniale non rappresentativa di un reddito nuovo. Le stesse somme divengono tassabili, invece, laddove l'indennizzo non rivesta carattere prettamente risarcitorio di una perdita effettivamente subita, ma sia rivolto a compensare, a titolo di lucro cessante la mancata percezione di redditi appartenenti alle diverse categorie reddituali.

Per escludere l'imposizione fiscale di un'erogazione economica al prestatore di lavoro effettuata da parte di un datore di lavoro, è necessario accertare che l'erogazione stessa, in base all'interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri ma, al contrario, nella volontà di risarcire l'illegittima perdita di prestigio e chance professionali per il dipendente o, addirittura, un danno biologico. In tal senso si è espressa anche l'Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 155/E/2002, secondo la quale in tema di risarcimento danni o indennizzi percepiti da un soggetto vanno assoggettate a tassazione le somme corrisposte per integrare o sostituire la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno.

Diversamente, laddove il risarcimento erogato indennizzi il percettore delle spese sostenute e abbia, quindi, la mera funzione di reintegrazione patrimoniale, secondo l'Amministrazione finanziaria tale somma non sarà soggetta a tassazione; prevale, infatti, la funzione reintegrativa del danno subito dal soggetto leso, mancando una qualsiasi finalità sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi.

Prova del danno emergente

Per beneficiare del regime di esclusione, tuttavia, è necessario che sussista una prova tangibile della presenza di un effettivo danno emergente. Il lavoratore dovrà, di conseguenza, conservare i certificati medici, la copia delle fatture emesse dai professionisti che lo hanno assistito e comunque tutta la documentazione idonea alla quantificazione del danno. Spetta, infatti, al lavoratore provare se, ed in che misura, il danno lamentato si sia manifestato e se le spese rimborsate siano state effettivamente sostenute in relazione a tale evento.

In alcuni casi si potrebbe rilevare un danno emergente anche senza una rilevante presenza di prove documentali: si pensi al risarcimento del danno alla professionalità e all'immagine patito da un lavoratore e derivante da un demansionamento operato dal datore di lavoro, come chiarito nella risol. n. 106/E/2009. Fatta eccezione per le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno emergente, le somme erogate a seguito di transazioni di controversie di lavoro costituiscono dunque reddito imponibile.

Tassazione separata

Tassazione delle somme percepite

Posta questa premessa possiamo trattare delle modalità di tassazione delle somme percepite in sede transattiva quali lucro cessante e se esse siano tassate separatamente o in modo ordinario rispetto agli altri redditi percepiti nel medesimo periodo d'imposta.

L'art. 17 del Tuir prevede che siano assoggettate a tassazione separata unicamente i redditi riconducibili all'area del rapporto di lavoro subordinato o assimilato:

- le indennità e somme percepite in dipendenza dell'interruzione dei rapporti di lavoro dipendente;
- gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
- le indennità e somme percepite in dipendenza dell'interruzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- le indennità di mobilità e trattamento di integrazione salariale corrisposti anticipatamente.

Quindi, l'art. 17, lett. a) Tuir prevede l'assoggettamento a tassazione separata delle indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente nonché le somme comunque percepite, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Anche alle somme per arretrati, erogate al lavoratore, che trovano la loro collocazione nella lett. b) del medesimo art. 17 Tuir, riconosciute al lavoratore, per effetto di legge, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti o di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, potrebbe essere applicata la tassazione separata, con esclusione assoluta di tutti gli altri casi tra cui le somme erogate a titolo di differenze retributive, in fase transattiva.

Tassazione ordinaria

Conseguentemente, le somme erogate, che non rientrano tra quelle previste specificamente dalle lett. a) e b), dell'art. 17 Tuir, subiranno il prelievo dell'imposta secondo le regole ordinarie rientrando nell'ampia definizione dell'art. 51 Tuir.

In definitiva le somme erogate al lavoratore, a seguito di transazione, che non abbiano come causa, conseguenza o origine, la risoluzione del rapporto di lavoro debbono essere assoggettate a tassazione ordinaria.

Per completare la ricognizione sull'imposizione delle somme erogate al lavoratore negli atti conciliativi, ricordiamo anche i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate, con la circ. n. 326/E/1997, che precisano che «fanno parte del reddito da lavoro dipendente le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazione, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o dalla cessazione dello stesso».

Le considerazioni che precedono sono valide a prescindere dalla fonte dell'erogazione, sicché qualunque sia il titolo (giudiziario o transattivo) che la legittimi, è sempre necessario, allo scopo di determinarne il carattere reddituale o reintegrativo, accertare l'effettiva natura dell'erogazione medesima.

Transazione novativa e semplice

A questo punto appare però necessario affrontare la problematica relativa alle cosiddette transazioni novative, appena richiamate ricordando i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate. Come è noto, la transazione è semplice allorché le parti non abbiano inteso sostituire il rapporto obbligatorio originario con un rapporto nuovo e diverso, ma abbiano semplicemente

Controversie di lavoro

voluta regolare, all'interno di un rapporto preesistente, alcuni aspetti fonti di controversia attuale o potenziale.

La transazione novativa si realizza allorché, dall'esame dell'intento delle parti e dalle clausole contrattuali, risulti che la transazione è incompatibile con taluna delle obbligazioni nascenti da un precedente rapporto, sorgendo, in tal modo, dalla transazione un'obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente.

Transazione semplice	Transazione novativa
La transazione semplice si realizza quando il negozio transattivo si limita a modificare il rapporto controverso, lasciandolo tuttavia come causa dei diritti e degli obblighi derivanti dalla transazione.	La transazione novativa si attua quando le parti, volontariamente e facendosi reciproche concessioni o rinunce, sostituiscono al rapporto sottostante originario un diverso rapporto giuridico per cui la causa dei rispettivi diritti e obblighi non ha più nulla a che fare con il rapporto controverso, ma trova origine nel nuovo rapporto creato con la transazione medesima.

Aspetto fiscale

Nella transazione novativa, la causa è autonoma rispetto al rapporto di lavoro in quanto le parti, a seguito delle reciproche concessioni effettuate ai sensi dell'art. 1965 c.c., disciplinano un diverso assetto di interessi e soddisfano esigenze diverse da quelle strettamente concernenti il rapporto di lavoro. Ciò comporta il venir meno dell'eventuale dipendenza delle somme corrisposte dal rapporto poiché la transazione non trova in quest'ultimo il proprio titolo.

Dal punto di vista fiscale, questo impone di verificare se la disciplina fissata dal combinato disposto degli artt. 51 e 6 Tuir sia ancora applicabile. La risposta è affermativa, in quanto l'ampiezza della formulazione degli artt. 49 e 51 Tuir attrae entro tale categoria tutte somme che trovano occasione in un rapporto di lavoro dipendente, pur non derivando formalmente da esso. Pertanto, pur essendo innegabile che, in caso di transazione novativa, l'erogazione trovi la propria causa in un contratto autonomo da un rapporto di lavoro, ciò non esclude comunque che dette somme siano qualificabili quali redditi di lavoro dipendente.

Con riferimento, invece, all'applicazione dell'art. 6 Tuir, la natura novativa della transazione non esime dal verificare se effettivamente l'indennità risarcisca esclusivamente un mancato guadagno. La circostanza che l'erogazione avvenga a titolo transattivo e che le parti abbiano attribuito al contratto natura novativa non autorizza a presumere che la somma erogata a tale titolo non sia soggetta ad imposizione, se non dopo aver accertato in concreto che essa garantisca al dipendente non un ristoro per la mancata perdita della retribuzione, ma la reintegrazione del suo patrimonio.

Nella transazione novativa è frequente che all'accettazione delle somme, da parte dei lavoratori, segue l'impegno a non instaurare o proseguire azioni giudiziarie, sia in sede civile, che in sede penale.

Infatti, nella pratica si assiste ad alcuni casi in cui il datore di lavoro, pur non riconoscendo le pretese dei lavoratori dipendenti, decide di erogare delle somme al solo scopo di conciliare la controversia. Dall'altro lato i lavoratori dipendenti, con l'accettazione di tali somme, si obbligano a rinunciare alla lite giudiziale e a far valere le proprie pretese.

Obblighi di non fare

In questi termini l'accordo perfezionato assume titolo novativo, qualificandosi come un contratto con il quale i soggetti interessati sostituiscono un nuovo rapporto a quello originario. Le somme riconosciute, pertanto, non hanno la finalità di eliminare il rapporto giuridico avente carattere di incertezza, oggetto della lite e nemmeno di rappresentare un riconoscimento di qualsivoglia diritto vantato dal lavoratore, bensì vengono erogate al solo fine di evitare un eventuale futuro contenzioso che potrebbe sorgere tra le parti. Quindi, gli effetti del

Obblighi del datore

procedimento conciliativo, anche ai fini di una corretta valutazione per l'applicazione dell'imposta, si sostanziano in un'obbligazione di non fare da parte dei lavoratori dipendenti i quali si obbligano a non proseguire la controversia a fronte della corresponsione, da parte del datore di lavoro, di una determinata somma di denaro. Quest'ultima, da una parte costituirà un'autonoma fattispecie impositiva in capo al lavoratore non ricollegabile ai redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 51 Tuir ma rientrerebbe nella categoria dei redditi diversi ai sensi dell'art. 67, lett. l) Tuir, dall'altra farà insorgere in capo all'erogante, il sostituto d'imposta, l'obbligo di effettuare, all'atto del pagamento, la ritenuta a titolo d'acconto ex art. 25, D.P.R. n. 600/1973 e, quindi, l'assoggettamento a tassazione ordinaria di tali somme.

Il sostituto d'imposta, come disposto dall'art. 23, D.P.R. n. 600/1973, è tenuto ad operare l'apposita ritenuta nei casi di transazione applicando i principi dell'imposizione ordinaria o della tassazione separata alle somme erogate.

Il sostituto d'imposta non è tenuto, invece, ad operare nessuna trattenuta in caso di transazione a seguito della quale sono state corrisposte al lavoratore somme a titolo di risarcimento del danno subito (in conseguenza del fatto che le somme erogate non devono subire il prelievo dell'imposta).

Inoltre, ai sensi dell'art. 25, D.P.R. n. 600/1973, come modificato dall'art. 36, c. 24, legge n. 248/2006, nel caso in cui le spettanze corrisposte configurino un reddito diverso, il sostituto d'imposta sarà tenuto ad operare all'atto del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

Riepilogo

Somme riconosciute nella transazione	Regime fiscale
A titolo retributivo (anni precedenti)	Art. 17 Tuir (tassazione separata)
A titolo incentivato all'esodo	Art. 17 Tuir (tassazione separata) e art. 19 Tuir per l'imposizione con le regole applicate alle somme erogate a titolo di Tfr (applicazione dell'aliquota media a titolo di ritenuta d'acconto dell'Irpef)
A titolo retributivo ma in costanza del rapporto di lavoro	Art. 51 Tuir (tassazione ordinaria)
A titolo transattivo semplice (lucro cessante)	Art. 17 Tuir (tassazione separata)
A titolo transattivo generale e novativo (lucro cessante): se la transazione ha il solo scopo di prevenire la lite senza legami con il precedente rapporto di lavoro	Art. 67 Tuir (tassazione come redditi diversi) e art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 (ritenuta del 20% a titolo d'acconto dell'Irpef)
A titolo transattivo generale e novativo (lucro cessante): se la transazione conferma, non essendo certo il diritto, la rinuncia del lavoratore a diritti connessi al rapporto di lavoro	Art. 51 Tuir (tassazione ordinaria)
A titolo transattivo generale e novativo (danno emergente): se la transazione riconosce somme, a titolo esemplificativo, per la perdita delle cosiddette "chance professionali"	Nessuno
Contributo spese legali	Nessuno

Controversie di lavoro

Esempio 1

Si ipotizzi un lavoratore dipendente con la qualifica di impiegato. Il Ccnl applicato prevede un coefficiente giornaliero uguale a 26. In occasione della chiusura del rapporto di lavoro, il datore di lavoro, gli corrisponde una somma pari ad € 15.000,00 a transazione definita novativa. Il calendario per il Lul si riferisce alle presenze del mese precedente. La somma erogata sarà assoggettata al regime fiscale di cui all'art. 17, c. 1, lett. a), Tuir, l'imposizione è separata. L'aliquota applicata sarà del 23% ovvero l'aliquota del primo scaglione di reddito vigente.

Ricordiamo che la regola generale per il calcolo dell'imposta relativa alla tassazione separata viene determinata applicando all'ammontare dei redditi percepiti o degli oneri rimborsati l'aliquota media calcolata su un reddito figurativo composto dalla metà del reddito complessivo netto dichiarato dal contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui per detti redditi è sorto il presupposto per la tassazione. Qualora in uno dei 2 anni anteriori non vi sia stato reddito, si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei 2 anni, si applica l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito vigente per l'anno in cui si deve determinare l'imposta.

Busta paga

PAGA BASE		CONTINGENZA	SCATTI D'ANZIANITA	AD PERSONAM	PREMIO PRODUZIONE	EDR-VARIE 1	IPO	VARIE 3
								TOTALE
								1.407,75
CODICE	DESCRIZIONE				QUANTITA'	VALORE BASE	COMPETENZE	TRATTENUTE
0001 0002	RETRIBUZIONE ORDINARIA TRANSAZIONE NOVATIVA				26	54,1442	1.407,75 15.000,00	
IMP PREVIDENZIALE	CTR PREVIDENZ.	IMP IVS AGGIUNT	CTR AGG IVS	IMP ALTRI	CTR ALTRI	TOT CTR PREVID		
1.408,00	129,40					129,40		
IMP PREVIDAI	CTR PREVIDAI					CTR FASI	TOT CONTRIBUTI	
IMP FISCALE	IRPEF LORDA	DETRAZ. LAVORO	DETRAZ. FAMIL.	IRPEF NETTA		RESTITUZIONE IRPEF	IRPEF NETTA	
M 1.278,35	295,15	121,79		173,36			173,36	
A 17.896,00							IMP. TASSAZIONE SEPARATA	IRPEF TASS SEP
GG	DETRAZ. LAV.	ULTER. DETRAZ.	DETRAZ. CONIUGE	DET. FIGLI	DET. FIGLI < 3 AA	DET. ALTRI FAM.	15.000,00	3.450,00
M							TOTALE COMPETENZE	TOTALE TRATTENUTE
A							16.407,75	3.752,76
IMP TFR 1.1.2001	IMP ALTRE	IMPOSTA 1.1.2001	IMP TFR 31.12.2000	IMPOSTA 31.12.2000	%	ARROT.	NETTO A PAGARE	
	HH/GG	IMPONIBILE	ACCANT	CTR 0,5%	TFR AI FONDI P.	ACCANT NETTO	IMPONIBILE INAIL	12.654,99
TFR								
IBAN								

Esempio 2

Si ipotizzi un lavoratore dipendente con la qualifica di impiegato. Il Ccnl applicato prevede un coefficiente giornaliero uguale a 26. Al lavoratore, il datore di lavoro, corrisponde, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, la somma di € 12.000,00 per transazione novativa. Il calendario delle presenze del Lul si riferisce al mese precedente. L'atto tuttavia si chiude con l'indicazione che il dipendente dichiara di non avere più nulla a pretendere con riferimento ad ogni prestazione resa durante il precedente rapporto di lavoro (prestazione ordinaria, straordinaria, ecc.). Ecco allora che il regolamento contrattuale è stato costruito senza escludere eventuali elementi di una transazione semplice; in altri termini, non devono essere presenti elementi di sopravvivenza del precedente rapporto - anche nelle espressioni utilizzate dalle parti - altrimenti non è configurabile l'effetto estintivo e sostitutivo e quindi non si può parlare